



Privacy: FOIA
Nuova Procedura di Accesso agli Atti

Una rivoluzione nel settore della Privacy

Una rivoluzione si è verificata nel delicato settore della Privacy ed istanza di accesso agli atti, con il:

☐ Freedom Of Information Act, ovvero FOIA di cui al DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97,

atto che prevede:

☐ una profonda revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di:

☐ prevenzione della corruzione,

☐ pubblicità e trasparenza.

Una rivoluzione nel settore della Privacy

Il Freedom Of Information Act, ovvero FOIA di cui al DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97, è correttivo:


- della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
 - del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
 - ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
-



La norma in questione è l'articolo 6 del citato DLGS, che riscrive l'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente:


«**Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti).** – 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente **in capo alle pubbliche amministrazioni** di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.»



L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito, allo scopo di:

- favorire forme diffuse di controllo:**
 - sul perseguimento delle funzioni istituzionali,**
 - sull'utilizzo delle risorse pubbliche,**

 - di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.**
-



Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto:

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi, giuridicamente rilevanti ,secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.




L'esercizio del diritto, di cui ai commi 1 e 2, non è sottoposto ad alcuna limitazione, quanto alla **legittimazione soggettiva** del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica:

- dati,
- informazioni
- documenti richiesti

e non richiede motivazione.



Insomma dalla lettura di questa norma pare essere superata la legge 241 del 1990.

Non è detto, certo, il fatto che chi richiede gli atti, ai sensi della 241 e se li vede respinti, in base a quello che emerge da una prima lettura di questa nuova norma, potrebbe, invece, il diretto interessato conseguirli

➤ **ricorrendo proprio al FOIA,**

e dunque converrebbe richiedere gli atti **non più** ricorrendo ai sensi della vecchia e cara legge **241/1990**.

I limiti di accesso

I **limiti di accesso** sono i seguenti: il **diniego** e' necessario, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti

a:

- a) **la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;**
 - b) **la sicurezza nazionale;**
 - c) **la difesa e le questioni militari;**
 - d) **le relazioni internazionali;**
 - e) **la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato;**
 - f) **la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;**
 - g) **il regolare svolgimento di attivita' ispettive.**
-



Diniego d'accesso

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tute degli interessi privati.

Interessi privati

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
-

Diniego d'accesso

Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso:

- nei casi di segreto di Stato,
 - negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui **all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.**
-